VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 05/08/2013 presso la sede della COMESA Srl in Terni zona industriale Maratta si sono riuniti:

- In rappresentanza della COMESA la Signora Ceccarelli Francesca;
- In rappresentanza della ADAMANTIS Srl il Signor Ceccarelli Paolo;
- La Rappresentanza Sindacale Aziendale di gruppo nelle persone dei Signori Rompietti Andrea, Zara Marco, Iacarelli Mauro;
- La Fiom Cgil Provinciale di Terni rappresentata dal Signor Onori Raniero;

per esaminare la situazione conseguente alla stipula dell' accordo per il rinnovo separato del CCNL del 5 dicembre 2012 sottoscritto dalle altre OO SS e non sottoscritto dalla Fiom Cgil e le richieste presentate in merito dalla RSU aziendale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, nel presupposto di una positiva soluzione della vertenza nazionale ed in attesa di una ricomposizione del quadro generale che porti alla stipula di un CCNL condiviso da tutte le OO SS maggiormente rappresentative, al fine di salvaguardare le positive relazioni sindacali esistenti in azienda, le parti hanno convenuto quanto segue:

1- Non saranno richieste ne concesse deroghe alle decorrenze degli aumenti salariali dei minimi tabellari previsti dal rinnovo del suddetto CCNL;
2- Per quanto riguarda la gestione in busta paga della malattia, l' azienda continuerà a riconoscere il pagamento al 100% dei primi 3 giorni di malattia, applicando comunque tra la vecchia e la nuova normativa, dopo l' accordo del 5 dicembre 2012, quella più favorevole al lavoratore sia nel caso di malattie lunghe sia nel caso di malattie brevi;
3- L' azienda riconferma il pieno riconoscimento dei diritti e delle agibilità sindacali nella stessa misura e nelle stesse modalità fino ad oggi riconosciute alla RSU ed alle OO SS aventi rappresentanza all' interno dell' azienda con riferimento all' accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed in attesa che trovino applicazione i principi definiti nel protocollo d' intesa sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013;
4- Nell' ottica dell' impegno e della collaborazione reciproca le parti esamineranno di volta in volta le ricadute conseguenti all' organizzazione dell' attività lavorativa sull' orario di lavoro con la RSU con l' obbiettivo di raggiungere specifiche intese sulla materia.
5- Le parti faranno comunque riferimento per ogni altra controversia al CCNL 20 gennaio 2008.

In fede, letto, confermato e sottoscritto.

Per le aziende

RSU

Per la FIOM CGIL